

Allegato "Q"



CITTÀ DI ERICE

Testo approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 49 del 16.04.2010,
così come emendato

Regolamento per lo svolgimento di
referendum comunali consultivi

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito in Sicilia con l'art.1, comma 1, lett. b) della L.r. n.48/91 e ss.mm.ii., e dallo Statuto Comunale, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune. La consultazione dei cittadini può avvenire:

a) mediante referendum consultivi;

b) mediante l'invio di questionari secondo le disposizioni previste dal presente regolamento, in attuazione della previsione di cui all'art.150, comma 6, dello Statuto Comunale.

REFERENDUM CONSULTIVI MODALITA' ATTUATIVE

Art. 2

Raccolta delle firme

1. Il Comitato promotore, previa pronuncia sull'ammissibilità del quesito, comunica l'inizio della raccolta delle firme, mediante deposito di nota scritta contenente gli estremi della pronuncia di ammissibilità, il quesito proposto e l'illustrazione delle finalità della consultazione presso l'Ufficio Segreteria del Comune. Contestualmente vengono depositati, per la vidimazione da parte del Segretario Comunale o suo delegato e apposizione del bollo del Comune, i fogli riportanti il testo del quesito sui quali devono essere raccolte le firme. La raccolta delle firme può avvenire mediante deposito presso gli uffici comunali ove operano i funzionari abilitati all'autenticazione.

1-bis. Qualora la proposta preveda più quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Commissione dei Garanti e che comportino l'attivazione di più referendum consultivi, il quorum delle firme necessario all'attivazione dell'indizione dei referendum sarà del 5% del corpo elettorale per singolo referendum. Nel caso in cui secondo il comma 4 dell'art.163 dello Statuto comunale il quesito referendario interessi una determinata zona del territorio comunale e la consultazione venga limitato alla parte del corpo elettorale in essa residente, la raccolta firme necessaria ad indire il referendum consultivo sia attivata esclusivamente su quella zona interessata ed il 5% del corpo elettorale deve essere inteso sulla popolazione di interesse qualificato ivi residente.

2. Le firme sono apposte in fogli riportanti il testo del quesito con accanto indicati in modo chiaro e leggibile il cognome il nome, Comune e data di nascita dei sottoscrittori. Le firme devono essere autenticate secondo le disposizioni normative vigenti. Le autenticazioni effettuate dal Segretario Comunale e dai funzionari comunali abilitati sono esenti da spese.

3. La raccolta viene conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario Comunale, il quale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale entro 10 giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori alle liste elettorali del Comune, apponendo il relativo numero a fianco di ciascun nominativo.

Art. 3
Norme generali

1. Le consultazioni popolari relative ai referendum consultivi, regolarmente promossi, si effettuano di norma la domenica entro 90 giorni dalla esecutività della deliberazione consiliare di cui all'art. 1, lett. a), ovvero entro 90 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità di cui al comma 5 dell'art. 6 in caso di iniziativa popolare, secondo le modalità operative stabilite dal presente regolamento.
2. Il procedimento per le votazioni per la consultazione popolare è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
3. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto libero e segreto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali quali risultano dall'ultima revisione dinamica al tempo dell'indizione del referendum e che hanno compiuto il 18° anno di età entro la data di svolgimento della consultazione referendaria.
4. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Ai fini dell'economicità della consultazione, le sezioni elettorali ricadenti nel medesimo sito potranno essere accorpate fino ad un massimo pari al doppio della sezione elettorale più numerosa.

Art. 4
Organizzazione e coordinamento

1. Al coordinamento e all'organizzazione generale delle operazioni relative alla consultazione popolare provvede la Commissione centrale di cui al successivo art.11.
2. Le operazioni tecniche relative alla consultazione popolare, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.

Art. 5
Indizione

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco, che fissa anche la data del referendum in una domenica compresa tra il 40° e il 90° giorno successivo alla esecutività della deliberazione consiliare, ovvero dalla dichiarazione di ammissibilità nel caso di referendum su iniziativa dei cittadini, nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno di ogni anno, come stabilito dall'art.166, comma 2, dello Statuto Comunale.
2. Entro il 30° giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito sottoposto a consultazione popolare;
 - b) il giorno e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;
 - d) le sedi dei seggi elettorali nei quali i cittadini potranno esprimere il loro parere;
 - e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità della consultazione;
 - f) una breve introduzione illustrativa dei fini conoscitivi che il Consiglio Comunale si è proposto indicendo la consultazione popolare.
3. Il manifesto è pubblicato all'albo pretorio del Comune, in altri luoghi pubblici, negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione.
4. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

Art. 6

Certificati elettorali e schede per la consultazione referendaria

1. La consultazione viene effettuata sulla base di un certificato recapitato al domicilio di ciascun elettore iscritto nelle liste elettorali da dipendenti comunali o Agenzia incaricata, nel rispetto dei regolamenti e delle norme vigenti in materia elettorale.
2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori, come pure eventuali duplicati sono consegnati presso l'Ufficio elettorale o altro ufficio comunale indicato ove possono essere ritirati fino alla mezz'ora antecedente la chiusura dei seggi.
3. I certificati devono contenere oltre alle generalità degli elettori, il giorno e l'orario della votazione, i luoghi e l'oggetto di votazione ed una breve introduzione illustrativa dei fini conoscitivi che il Consiglio Comunale si è proposto indicando la consultazione popolare.
4. Le schede per la consultazione popolare referendaria, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune. Esse contengono il quesito formulato dal Consiglio Comunale o del Comitato Promotore, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

Art. 7

Operazioni di voto

1. L'elettore, per esprimere il voto per la consultazione popolare:
 - a) deve recarsi al seggio elettorale;
 - b) riceve la scheda referendaria da votarsi nelle apposite cabine e la deposita nell'urna.
2. Ciascun ufficio di Sezione per le consultazioni popolari è composto da:
 - n.1 Presidente di seggio, nominato dalla Commissione elettorale comunale su segnalazione della cancelleria della Corte d'Appello di Palermo, per il Comune di Erice;
 - n.1 Segretario, nominato dal Presidente di seggio;
 - n.2 Scrutatori, nominati con le modalità previste dalla legge 8 marzo 1989 n. 95 e 21 marzo 1990, n.53;
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché a tutte le operazioni propedeutiche e successive per il referendum, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ciascun gruppo consiliare, e dei promotori del referendum nonché dell'eventuale comitato o organizzazione che avversa il referendum.
4. I compensi per i componenti dell'ufficio di sezione, ad esclusione dei rappresentanti indicati al comma 3 del presente articolo e per le commissioni nominate ai sensi del presente regolamento sono identici rispettivamente a quelli dei referendum nazionali.

Art. 8

Organizzazione ed orario delle operazioni

1. L'Ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 7.00 del giorno della votazione.
2. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 7.30 e si concludono alle ore 22.00.
3. L'ufficio di sezione cura il regolare svolgimento delle operazioni di votazione attestando l'avvenuta espressione del voto mediante apposizione di un timbro di convalida sul certificato esibito dall' elettore, come indicato al precedente art.7 e previo distacco del tagliando di controllo in calce al certificato stesso.
4. Al termine delle operazioni elettorali, l'Ufficio di sezione provvede allo spoglio delle schede ed alla comunicazione dei risultati all'Ufficio Elettorale Comunale ove è insediata la Commissione Centrale di cui al successivo art.11.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle vigenti norme in materia di Referendum Nazionali ed all'art.163 e seguenti dello Statuto Comunale vigente.

Art. 9

Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione fino alle ore 2.00 del venerdì antecedente.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune che vengono appositamente allestiti per assicurare complessivamente le affissioni propagandistiche, provvedendo agli allestimenti in economia, nella forma meno dispendiosa ed utilizzando per quanto possibile materiali già a disposizione dell'ente e mano d'opera comunale.
3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 3 della legge 4 aprile 1956 e successive modificazioni.
4. Gli spazi di cui ai precedenti commi della dimensione di cm. 70 x 100 ciascuno sono ripartiti:
 - a) nella misura del 20% per le comunicazioni istituzionali non propagandistiche;
 - b) il restante 80% in misura eguale fra la propaganda favorevole e propaganda contraria al quesito referendario riservata ad associazioni fiancheggiatrici, gruppi consiliari e comitati promotori. L'assegnazione degli spazi viene effettuata secondo le norme della vigente legge nazionale in materia elettorale.
5. Entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco comunica ai capigruppo consiliari, e ai promotori, l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
6. Per la affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesso sono effettuate a cura diretta degli interessati. Sono soggette al pagamento con riduzione del 50% della vigente tariffa dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal servizio comunale in gestione diretta od in concessione.

Art. 10

Altre forme di propaganda

1. La propaganda effettuata in altra forma diversa da quella di cui al precedente articolo § disciplinata dalle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modifiche o integrazioni.

COMMISSIONE CENTRALE PER LA CONSULTAZIONE POPOLARE

Art.11

Composizione e funzioni

1. La Commissione centrale per la consultazione popolare è composta da:
 - a) Sindaco, Presidente o suo delegato;
 - b) Consigliere comunale nominato dai gruppi di maggioranza;
 - c) Consigliere comunale nominato dai gruppi di minoranza;

- d) Segretario Comunale o suo delegato;
 - e) dal funzionario responsabile del servizio elettorale del Comune.
2. Le funzioni di segretario della Commissione sono attribuite al responsabile di servizio preposto all'organizzazione della consultazione.
3. La Commissione centrale per la consultazione popolare, nel giorno della consultazione, sovrintende al regolare svolgimento di tutte le operazioni relative alla consultazione popolare ed in particolare alle operazioni di voto e di scrutinio prestando la propria assistenza.
4. La Commissione centrale inizia i suoi lavori per lo scrutinio successivamente alla chiusura dei seggi e comunque entro le ore 15.00 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di sezione, provvede:
- a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato;
 - b) alla proclamazione dei risultati della consultazione popolare;
 - c) si esprime su eventuali proteste e reclami (pervenuti entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati) relativi alle operazioni di voto e di scrutinio;
 - d) provvede alla trasmissione dei risultati al Consiglio Comunale.

Art. 12 Pubblicità e verbale

1. Tutte le operazioni della Commissione centrale si svolgono in adunanza pubblica. Delle adunanze è data comunicazione ai comitati promotori.
2. Delle operazioni effettuate dalla Commissione centrale viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario Comunale.

RISULTATO DELLA CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 13 Comunicazione risultati

1. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali della Commissione centrale, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
 - a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti all'albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici;
 - b) ai Consiglieri Comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi della consultazione popolare.
2. Il Segretario Comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali di sezione e dell'adunanza della Commissione centrale nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione popolare ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione della consultazione popolare dei verbali delle sezioni e della Commissione centrale e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.
3. Copia del verbale della Commissione centrale viene pubblicata dal Segretario Comunale all'albo pretorio del Comune, per 15 giorni.

CONSULTAZIONI A MEZZO QUESTIONARI

Art. 14 Finalità e contenuti

1. Il Consiglio Comunale per disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le sue scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi di una parte di cittadini, può effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di questionari.
2. La deliberazione consiliare di indizione della consultazione deve essere approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Le linee generali della consultazione, e gli aspetti organizzativi nell'ambito della stessa sono approvati dal Consiglio Comunale con la deliberazione di cui al comma precedente, che dispone il relativo impegno di spesa, in base al piano finanziario predisposto dalla Giunta ed alla attestazione di copertura emessa dal responsabile del Servizio Ragioneria.
4. La consultazione può essere effettuata nei confronti:
 - a) di particolari fasce di cittadini, individuate in base alla classe di età, all'attività effettuata o alla condizione non lavorativa, all'ambito territoriale nel quale risiedono, in relazione alla specifica finalità che essa persegue;
 - b) di un campione limitato ad aliquota percentuale, stabilita dal Consiglio Comunale, di tutti gli elettori oppure dei cittadini compresi in una delle fasce suddette, individuato mediante sorteggio effettuato negli archivi informatici del Comune.
5. Fermo restando che sarà la materia alla base del questionario che potrà comportare una diversa selezione dei parametri del campione da sottoporre al questionario stesso.

Art. 15 Modalità operative

1. Per l'espletamento delle consultazioni di cui all'articolo 14 viene nominata un'apposita commissione con il compito di assicurare che le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione dei cittadini e la fedele ed obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione.
2. La commissione è composta ai sensi dell'art.11 del presente regolamento.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono attribuite al responsabile dell'unità operativa preposta all'organizzazione della consultazione.
La commissione:
 - a) definisce, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale i contenuti formali e sostanziali del questionario e ne approva il testo definitivo;
 - b) sovrintende all'organizzazione della distribuzione e raccolta dei questionari e dispone, a mezzo del Segretario Comunale, gli incarichi del personale preposto alle predette operazioni;
 - c) presenzia allo scrutinio dei questionari verificandone la regolarità e decidendo in merito all'annullamento delle schede che recano palesi segni di riconoscimento, o nulle per difformità delle risposte rispetto al quesito proposto o per palese incomprensione delle stesse.
 - d) promuove, attraverso gli uffici comunali, la tempestiva informazione dei cittadini sull'oggetto, determina tempi e procedure delle consultazioni.

Art. 16 Organizzazione

1. L'unità organizzativa comunale incaricata provvede:
 - a) alla predisposizione grafica del questionario che deve indicare con chiarezza e semplicità e quesiti proposti nonché le finalità orientative del Consiglio cui il questionario è rivolto;
 - b) alla distribuzione, nella forma più economica per l'amministrazione comunale, e raccolta delle buste contenenti le schede che dovranno essere anonime come pure una scheda intera contenuta e sigillate;
 - c) alla conservazione diligente e segreta e trasmissione delle stesse alla commissione.
2. La commissione al termine delle operazioni di scrutinio provvede ad inoltrare al Consiglio Comunale la documentazione relativa ai risultati della consultazione, unitamente ad una propria relazione in ordine alla regolarità della consultazione.
3. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale il risultato della consultazione, e lo rende parimenti noto ai cittadini mediante idonei mezzi di comunicazione (radio, manifesti, stampa locale, periodico comunale).
4. L'esito della consultazione non è vincolante per la scelta conseguente del Consiglio Comunale che conserva piena libertà di apprezzamento e valutazione discrezionale.

Art.17

Esito e utilizzazione

1. La consultazione di cui al presente capo, non può in alcun modo avere valore di referendum consultivo, ma si riferisce a sondaggi su fasce di popolazione individuata ai sensi dell'art.14 mediante sorteggio effettuato tramite gli archivi informatici di cui il Comune dispone, quanto l'oggetto riguarda esclusivamente una zona ed i suoi abitanti ed il pronunciamento richiesto, non è suscettibile di produrre effetti che si estendano all'intera comunità.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

Disciplina del procedimento referendario

1. In deroga alla disciplina fissata in via generale dal regolamento comunale per il procedimento amministrativo, i procedimenti relativi alle consultazioni popolari dei cittadini sono disciplinati dal presente regolamento.

Art.19

Limitazioni

1. In ogni anno possono essere ammessi al massimo n. 4 referendum consultivi.
2. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.
3. La consultazione di cui all'art.14 e seguenti può essere disposta ogniqualvolta il Consiglio Comunale lo ritenga opportuno per assumere le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente degli amministrati.